



Prefettura

Ufficio territoriale del Governo di Brindisi

Decreto prot. 13192/2024/A3.2/ASS.CUSTODI del 28.02.2024

PREMESSO che, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, il Prefetto procede annualmente alla ricognizione dei soggetti ai quali affidare la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o a fermo amministrativo;

VISTO l'art.394, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, a norma del quale i veicoli sottoposti a sequestro possono essere custoditi presso un idoneo locale appartenente ad uno dei soggetti indicati in un elenco annualmente predisposto dal Prefetto competente;

VISTA la Circolare n.50/06 - Prot. M/6326/50-1 del 13.12.2006 secondo cui, sebbene gli artt. 213 e segg. del D. Lgs 30 aprile 1992, n.285, come modificati dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, prevedano che il servizio di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo e/o confisca amministrativa per violazioni al Codice della Strada, venga affidato al cd. "custode acquirente" di cui all'art.214 bis del medesimo Codice, restano in vigore le precitate disposizioni di cui al D.P.R. n.571/1982 e al D.P.R. n.495/1992 che attribuiscono ai Prefetti il compito di predisporre annualmente un elenco delle depositerie, cui affidare veicoli nei casi residuali e diversi da quelli testé citati;

CONSIDERATO che per la provincia di Brindisi il contratto con il custode acquirente è scaduto e si è in attesa di una nuova aggiudicazione, nelle more della quale anche i veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo per violazioni del Codice della Strada devono essere affidati alle depositerie di cui al precitato elenco;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno prot. 5886 del 10 aprile 2019 con cui veniva richiesto il possesso di specifici requisiti tecnici oltre che delle autorizzazioni/certificazioni richieste dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela ambientale per l'autorizzazione alla custodia dei veicoli incidentati;

VISTO l'Avviso pubblico prot. 51016 del 23 agosto 2023 per l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'art. 8 del D.P.R. n.571/1982 e dell'art. 394 del D.P.R. 495/1992 per l'anno 2023, con cui, tra l'altro, è stata prevista la facoltà delle partecipanti, ove in possesso dei requisiti richiesti dal medesimo Avviso, di richiedere l'iscrizione anche in una sottosezione dedicata alla custodia dei veicoli incidentati;

VISTA la Circolare n. 38 prot. n. 6326 in data 04 aprile 2000 con la quale il Ministero dell'Interno - Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale ha rappresentato l'opportunità di istituire in ciascuna provincia apposite Commissioni incaricate di vagliare l'idoneità delle depositerie;

VISTO il decreto prefettizio n. 63002 del 17 ottobre.2023 con il quale è stata costituita la Commissione predetta;

VISTE le istanze presentate dalle n. 6 ditte di seguito elencate:

- ✓ Nacci Gianluca con sede a Messapica;
- ✓ Prestige Auto S.a.s. con sede a Basile Michela di Carovigno;
- ✓ Rottami Puglia S.r.l. con sede a Francavilla Fontana;
- ✓ Autocarrozzeria F.Ili Tarantini S.n.c. con sede a San Pietro Vernotico;
- ✓ UNICAR S.r.l. con sede a Ceglie Messapica;
- ✓ Eco Faso S.r.l. con sede a Fasano;

VISTI i verbali dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione citata, per l'individuazione delle depositerie da inserire nell'elenco ex art.8 del D.P.R. 571/1982;



Prefettura

Ufficio territoriale del Governo di Brindisi

PRESO ATTO che la Commissione, all'unanimità, ha ritenuto accoglibili tutte le n. 6 istanze di iscrizione prodotte dalle ditte sopra richiamate e riportate negli allegati elenchi contrassegnati con le lett. A), relativo ai veicoli non incidentati, e A-1), relativo ai veicoli incidentati, in quanto risultate in possesso dei requisiti indicati nel bando:

RILEVATO che nei confronti dei predetti soggetti non risultano, allo stato, sussistere cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art. 67 del D. L.vo n. 159/2011;

VERIFICATO, altresì, il possesso dei requisiti soggettivi previsti;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;

VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

DECRETA

a decorrere dal 1 marzo 2024, la custodia dei veicoli sottoposti alla misura cautelare del sequestro amministrativo nonché di quelli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo, in relazione ad illeciti diversi dalle ipotesi previste dal Codice della strada, potrà essere affidata alle seguenti ditte inserite negli elenchi A) e A-1), allegati al presente provvedimento, del quale fanno parte integrante e sostanziale, con le capienze e i dettagli ivi indicati, per le quali è stata accertata la sussistenza degli specifici requisiti richiesti dalla legge.

ELENCO A) **veicoli non incidentati**

- ✓ Nacci Gianluca con sede a Messapica;
- ✓ Prestige Auto S.a.s. con sede a Basile Michela di Carovigno;
- ✓ Rottami Puglia S.r.l. con sede a Francavilla Fontana;
- ✓ Autocarrozzeria F.Ili Tarantini S.n.c. con sede a San Pietro Vernotico;
- ✓ UNICAR S.r.l. con sede a Ceglie Messapica;
- ✓ Eco Faso S.r.l. con sede a Fasano;

ELENCO A-1) **sottosezione veicoli incidentati**

- ✓ Nacci Gianluca con sede a Messapica;
- ✓ Prestige Auto S.a.s. con sede a Basile Michela di Carovigno;
- ✓ Rottami Puglia S.r.l. con sede a Francavilla Fontana;
- ✓ Autocarrozzeria F.Ili Tarantini S.n.c. con sede a San Pietro Vernotico;
- ✓ UNICAR S.r.l. con sede a Ceglie Messapica;
- ✓ Eco Faso S.r.l. con sede a Fasano;

Fino all'aggiudicazione della nuova gara per l'individuazione del custode unico acquirente, alle stesse ditte saranno affidati i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o fermo nei casi previsti dal Codice della Strada.

Resta salva la sospensione o l'esclusione delle ditte in qualsiasi momento sopravvengano motivi che facciano venir meno il possesso dei citati e richiesti requisiti soggettivi ed oggettivi: opportune verifiche, in



Prefettura

Ufficio territoriale del Governo di Brindisi

tal senso, potranno essere condotte con sopralluoghi, richieste documentali e con qualsiasi strumento ritenuto utile e opportuno.

L'esclusione o la sospensione temporanea dei custodi dall'attività di cui al presente decreto sarà ugualmente disposta all'atto dell'accertamento di uno dei seguenti casi:

- a) superamento del numero dei veicoli autorizzati come da elenco allegato al presente provvedimento;
- b) mancata osservanza delle prescrizioni di esercizio previste dall'Avviso pubblico prot. 51016 del 23 agosto 2023;
- c) custodia dei veicoli affidati dagli organi di polizia stradale in area non autorizzata;
- d) servizio di recupero dei veicoli con mezzi diversi da quelli sottoposti a verifica dalla Commissione di cui in premessa.

La scelta delle ditte cui affidare la custodia dei veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo dovrà ricadere su quella titolare del deposito più vicino al luogo dell'accertamento, nel rispetto della relativa capienza.

E' fatto obbligo alle ditte iscritte nell'elenco di comunicare tempestivamente alla Prefettura, a pena di cancellazione dal medesimo elenco, tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire circa le caratteristiche delle depositerie e la composizione della compagine societaria.

Le indennità per l'attività di recupero e custodia dei veicoli sono quelle stabilite nel decreto prefettizio n. 51017 del 23 agosto 2023, allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso.

Ai fini del contenimento delle spese di custodia nonché della corretta e tempestiva applicazione delle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189, le ditte indicate nell'allegato elenco dovranno comunicare all'organo accertatore e a quest' Ufficio il mancato ritiro del veicolo a cura dell'avente diritto, al verificarsi dei seguenti casi:

- a) decorso il periodo di fermo amministrativo;
- b) decorsi 60 giorni dal termine del sequestro del veicolo e 30 giorni dal termine del sequestro del ciclomotore o motociclo.

L'efficacia del presente decreto ha durata annuale e si intenderà prorogata automaticamente fino al nuovo aggiornamento per gli anni successivi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o, in alternativa, al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla comunicazione a mezzo PEC dello stesso a tutte le ditte che hanno fatto istanza di iscrizione, come in premessa indicate.

Brindisi, data protocollo

Il Vice Prefetto Vicario
Olivieri